

Filli-Astolfone.  
Genala.  
Lugli.  
Maluta.  
Puccini.  
Tasca Vittore — Tenani.

*Sono in missione:*

Bianchi.  
Cambray-Digny.  
Di San Giuliano.  
Ferrari Luigi — Finocchiaro-Aprile — Franchetti.  
Lanzara.  
Martini Ferdinando — Massabò.  
Nocito.  
Penserini.  
Rosano.  
Tittoni.  
Tondi.

### Prima lettura del disegno di legge per concessione dell'esercizio del Credito fondiario.

**Presidente.** Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la prima lettura del disegno di legge: Concessione dell'esercizio del Credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo: *Istituto italiano di Credito fondiario*.

Si dia lettura dell'articolo unico di legge:

**Zucconi, segretario, legge:**

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del Credito fondiario in tutto il Regno, con le facoltà consentite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>) all'Istituto italiano di Credito fondiario, Società anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, a rogito del notaio Umberto Serafini. ”

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Spetta di parlare all'onorevole Diligenti, iscritto a parlar contro.

**Diligenti.** A me pare che la proposta, che oggi il Governo presenta alla Camera, dimostri ancora una volta come nel regno d'Italia vi sia un potere dinanzi al quale conviene che ogni altro si eclissi. E questo potere è quello dell'alta banca: alta, così per modo di dire, perchè oggi i suoi fondi sono molto in ribasso; e certo fra il credito di alcuni istituti, che ancora si pretende sostengano il credito dello Stato, ed il credito dello Stato, corre fortunatamente una sempre più grande differenza a favore di quest'ultimo.

Infatti il risultato delle ultime interpellanze

relative alla concessione del credito fondiario fu che si rese manifesta la violazione assoluta della legge del 17 luglio 1890.

Quella legge, come egregiamente dimostrò in particolar modo l'onorevole Fagioli, fu violata agli articoli 3, 20 e 21, e lo stesso onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio oggi lo riconosce nella sua breve relazione alla Camera. Imperocchè l'articolo 3 diceva che, costituendosi la società con l'intervento di uno qualunque dei vecchi istituti, dovesse formarsi col capitale di 50 milioni; ed oggi invece, sebbene uno di codesti vecchi istituti entri effettivamente a far parte del nuovo stabilimento, il capitale si forma in soli 40 milioni di cui 10 in mutui già contratti, e 5 si staccano dalla riserva della banca, per cui ambedue questi capitali, come dimostrò appunto l'onorevole Fagioli, fanno più parti in commedia: sono, secondochè egli argutamente disse, i veri tramagnini delle rappresentazioni teatrali. E gli altri due articoli stabilivano che, se la Banca Nazionale od altro vecchio istituto entrasse nella nuova Banca di credito fondiario, dovesse cedere tutte le sue operazioni, dovesse essere interamente assorbito dal nuovo Istituto. Invece oggi abbiamo la partecipazione della Banca Nazionale al nuovo Credito fondiario; ed abbiamo nel tempo stesso il vecchio istituto della Banca Nazionale che resta in piedi.

Le conseguenze di un tale abuso, di una tale violazione di legge, furono esposte assai bene (poichè lo scopo della mia interpellanza fu altro) tanto dall'onorevole Fagioli che dall'onorevole Maggiorino Ferraris, quindi è inutile che io ripeta alla Camera cose che ebbe già ad intendere, e che furono svolte assai più felicemente, che a me non sia possibile di fare. Però io non posso fare a meno di chiedere al Governo, e mi dispiace che non sia presente il ministro del tesoro, per domandare a lui in particolar modo come le disposizioni che si contengono nel contratto stabilito per il nuovo istituto di credito fondiario, che oggi deve diventar legge, si concilino con la dichiarazione da lui ultimamente emessa, riguardo al miglior assetto che egli avrebbe voluto dare alla circolazione, riguardo all'osservanza di quelle leggi, che ricobbe che da troppo tempo erano state, col più grave danno del paese, violate.

È una questione di suprema importanza questa, perchè, non c'illudiamo, le operazioni di credito fondiario non rientrano nell'ufficio degli istituti d'emissione, e perchè gli impegni che la Banca Nazionale assume con queste operazioni, eserci-